

INTRODUZIONE

CARI SOCI, CARI LETTORI,

L'anno 2010 è iniziato con un prudente ottimismo. Dopo l'anno di crisi nel 2009, che ha portato a diminuzioni del PIL del 4,7% (in Germania) e del 4,9% (in Italia), le stime di crescita del PIL si aggiravano per la Germania intorno all' 1,3%, mentre per l'Italia si prevedeva una crescita dello 0,7%. Nel corso dell'anno queste previsioni sono migliorate, dato che la crescita economica in entrambi i paesi ha superato le aspettative. Attualmente le stime prevedono una crescita del PIL pari all'1,2% in Italia e al 3,6% in Germania. In entrambi i paesi questo sviluppo è dovuto in gran parte alla crescita del commercio con l'estero.

Voi come lettori di questa Newsletter avete potuto approfittare delle numerose informazioni di rilevanza imprenditoriale, che vi hanno permesso di essere aggiornati in tempi rapidi sui principali cambiamenti e dunque di adeguare a questi la Vostra attività.

In tal modo Vi è stato possibile eliminare eventuali rischi ed usufruire di nuove opportunità. Ciò è confermato dall'indagine effettuata per la prima volta quest'anno tra i lettori. Possiamo quindi affermare che, attraverso la Newsletter "Norme & Tributi", abbiamo contribuito allo sviluppo positivo dell'interscambio economico italo-tedesco.

Cogliamo l'occasione per ringraziare Voi lettori per la Vostra attenzione come anche gli studi che hanno fornito il loro essenziale contributo attraverso i loro articoli!

Vi auguriamo un sereno Natale ed un anno 2011 pieno di successo!

Heinz Georg Krolovitsch, Responsabile Network „Norme & Tributi“

DEInternational ATTUALITÀ

08.02.2011: BUSINESS COACHING: PROBLEMATICHE "MADE IN" IN ITALIA

17:30 – 20:00 | Camera di Commercio Italo-Germanica,
Via Gustavo Fara 26, 20124 Milano

L'Avvocato Simona Gallo, Studio Legale Jenny & Partners, Studio partner del Network "Norme & Tributi", illustra le norme vigenti in materia di "Made in" e "Made in Italy", come anche gli sviluppi e le prospettive del "Made in" in diversi settori industriali.

A questo si accompagna l'esperienza concreta vissuta dall'azienda Andreas Stihl S.p.A., presentata dal Dott. Ing. Julius Höh, Amministratore Delegato dell'impresa.

Invito su www.deinternational.it.

La DEInternational Italia Srl, la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica, cerca per il reparto Network "Norme & Tributi"

UN/-A COLLABORATORE/-TRICE

con esperienza lavorativa pluriennale in uno studio legale oppure tributario e con buone conoscenze della lingua tedesca ed italiana.

Candidature a: info@deinternational.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO	
ITALIA: Indennità di fine rapporto dell'agente di commercio	Pag. 4
GERMANIA: Limiti nella riduzione dei termini di prescrizione nei contratti di agenzia	Pag. 4
DIRITTO TRIBUTARIO	
ITALIA: Rimborsi da sentenze tributarie	Pag. 5
GERMANIA: Gestione libri elettronici all'estero	Pag. 5
DIRITTO FALLIMENTARE	
ITALIA: Accordi di ristrutturazione dei debiti - Novità	Pag. 6
GERMANIA: Corte Federale di Giustizia: Indebitamento per "quote frazionate"	Pag. 6
DIRITTO DEL LAVORO	
ITALIA: Novità introdotte dal Collegato lavoro.....	Pag. 7
GERMANIA: Il Tribunale del lavoro di Düsseldorf sull'estensione dei contratti collettivi	Pag. 7
DIRITTO SOCIETARIO	
ITALIA: Operazioni con parti correlate alla luce del Regolamento Consob 12 marzo 2010.....	Pag. 8
GERMANIA: Nuova importanza della lista dei soci di una GmbH.....	Pag. 8
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ED ARBITRATO	
ITALIA: Arbitrato e competenza.....	Pag. 9
GERMANIA: Utilizzo di targhette indicatrici e istruzioni in lingua straniera nella reimportazione verso la Germania	Pag. 9
PRIVACY	
ITALIA: Al via la revisione della Direttiva Europea sulla Privacy	Pag. 10
DIRITTO AMBIENTALE	
ITALIA: Obiettivi ambiziosi caratterizzano il recepimento della direttiva quadro sui rifiuti.....	Pag. 10
APPALTI	
ITALIA: Organismo di diritto pubblico.....	Pag. 11
DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
ITALIA: Indagine sulla GDO.....	Pag. 11
DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE	
ITALIA: Uso atipico del marchio.....	Pag. 12
DIRITTO ALIMENTARE E DEI MANGIMI	
ITALIA: Elaborazione di un codice di sicurezza alimentare	Pag. 13
EUROPA: La Corte di Giustizia dovrà chiarire il termine "indicazione sulla salute" ..	Pag. 13
IVA E DAZI	
ITALIA: Istanze di rimborso IVA EU - proroga al 31 marzo 2011	Pag. 14
GERMANIA: Nessuna deduzione di IVA a credito da fatture senza indicazioni sul codice fiscale oppure la partita IVA.....	Pag. 14

CORPORATE GOVERNANCE

- ITALIA:** Le dimissioni di un sindaco di società di capitali hanno effetto immediato Pag. **15**
- GERMANIA:** Decisione della Corte di Giustizia Europea in relazione al diniego del “legal privilege” – applicazioni nel campo della compliance Pag. **15**

DIRITTO ASSICURATIVO ED INFORTUNISTICA

- ITALIA:** Diritto d'accesso agli atti dell'assicurazione in ipotesi di sinistro stradale .. Pag. **16**

DIRITTO BANCARIO

- ITALIA:** Disciplina OPA: ultime novità..... Pag. **16**

DIRITTO EDILIZIO ED IMMOBILIARE

- ITALIA:** La legge n. 136/2010: tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti e sub-appalti..... Pag. **17**
- GERMANIA:** Nessuna IVA nel caso di mancata eliminazione dei vizi di un'opera..... Pag. **17**

PERSONALE DISTACCATO- PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI

- ITALIA:** Alcuni chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in materia di distacco lavorativo in Italia Pag. **18**

PAGINA

3

ITALIA: INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DELL'AGENTE DI COMMERCIO

La Corte di Giustizia UE (Causa C-203/09) si è di recente pronunciata sul diritto all'indennità dell'agente di commercio di cui alla Direttiva 86/653/CEE. La Direttiva prevede che l'indennità in parola non è dovuta all'agente *«quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente commerciale, la quale giustifichi [...] la risoluzione immediata del contratto»*. Quid iuris se dopo la scadenza del contratto il preponente viene a conoscenza di inadempimenti dell'agente che ex ante avrebbero giustificato l'immediata risoluzione del contratto? La Corte ha ravvisato nell'espressione *«per un'inadempienza imputabile all'agente commerciale»* la necessità di una *«causalità diretta tra l'inadempimento imputabile all'agente commerciale e la decisione del preponente di porre fine al contratto»*, sicché la scoperta successiva alla cessazione del contratto di agenzia di cause idonee a provocarne l'immediata risoluzione non sarebbe sufficiente ad escludere il diritto dell'agente a percepire un'indennità. La Corte non manca tuttavia di rilevare la possibilità che *«del comportamento di detto agente si tenga conto nell'ambito della valutazione intesa a stabilire il carattere equo dell'indennità che gli spetta.»*



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@agnoli-giuggioli.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA
4

GERMANIA: LIMITI NELLA RIDUZIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE NEI CONTRATTI DI AGENZIA

Non è raro trovare nei contratti di agenzia clausole tendenti a ridurre a scapito dell'agente i termini di prescrizione per il pagamento di provvigioni e la consegna dell'estratto dei libri contabili.

La Corte di Appello di Monaco ha stabilito in una sentenza pubblicata il 3.11.2010 i limiti a tale prassi in caso di contratti standard.

Secondo la Corte: *«La riduzione dei termini legali di prescrizione ad un anno dal momento in cui è maturato il diritto, senza aver riguardo alla conoscenza od all'ignoranza per colpa grave, danneggia considerevolmente l'agente, poiché in tale modo i suoi interessi non sono sufficientemente tutelati e ciò senza adeguato compenso»*. A sostegno, la Corte sottolinea il fatto che l'agente potrebbe non essere a conoscenza dei propri diritti nel momento in cui essi maturano. Ciò sarebbe inconciliabile con i dettami della nuova disciplina della prescrizione.

La Corte ha lasciato irrisolta la questione della validità per il caso in cui la clausola sia frutto di contrattazione.



Rechtsanwalt e Avvocato
Alessandro Honert, Bologna
Avvocato e Rechtsanwältin
Paola della Campa, Milano
www.derra.eu

ITALIA: RIMBORSI DA SENTENZE TRIBUTARIE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito delle importanti indicazioni agli uffici in merito ai rimborsi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie provinciali, regionali, nonché delle sezioni regionali della commissione centrale. Infatti, in caso di accoglimento del ricorso del contribuente, il tributo versato in via provvisoria indebitamente rispetto alla statuizione del giudice deve essere rimborsato senza necessità di attendere il decorso dei 90 giorni successivi alla notifica della sentenza. Il rimborso, inoltre, deve avvenire d'ufficio, anche in assenza di istanza da parte del contribuente. In riferimento, invece, ai rimborsi relativi a controversie riguardanti il diniego alla restituzione di tributi, viene precisato che se l'ufficio non intende contestare la sentenza, non occorre attendere che la stessa passi in giudicato. Viene anche indicato che tali rimborsi devono essere eseguiti in via prioritaria rispetto agli altri (Agenzia delle Entrate, C.M. 01.10.2010, n. 49).



Dott. Dirk Prato
dirk.prato@hager-partners.it

Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@hager-partners.it

HAGER & PARTNERS

Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: GESTIONE LIBRI ELETTRONICI ALL'ESTERO

Nell'ambito della legge tributaria annuale 2010 è previsto che vengano semplificati notevolmente i presupposti inerenti la gestione e la conservazione all'estero dei libri elettronici e di altre registrazioni necessarie oppure parti di quest'ultime.

La possibilità di poter trasferire la contabilità elettronica in stati al di fuori della UE/SEE verrà ampliata. Verrà eliminata l'adesione problematica dell'ente estero per aver accesso ai dati secondo il § 147 VI del Testo Unico Tributario (AO). Tuttavia la documentazione cartacea deve continuare ad essere conservata sul territorio nazionale.

Continua ad essere necessaria un'autorizzazione della richiesta del soggetto passivo d'imposta per mano dell'ente tributario competente di zona. Tale richiesta deve contenere una descrizione dettagliata dei libri elettronici previsti per il trasferimento e di altre registrazioni elettroniche necessarie.

Affinché il controllo fiscale possa essere eseguito in modo efficiente, il trasferimento può essere autorizzato solo per quei soggetti passivi d'imposta che nel passato abbiano adempiuto in modo corretto ai loro obblighi fiscali.

Nella misura in cui in futuro i presupposti per tale autorizzazione non esistano più, questa può essere revocata.



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale
r.mader@mader-stadler.de

Dipl.-Kfm. Stephanie Deiters, Dottore Commercialista
Consulente di diritto tributario internazionale
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica



PAGINA
5

ITALIA: ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI - NOVITÀ

Ai sensi del nuovo art. 182-bis Legge Fallimentare l'imprenditore può richiedere il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dello stesso da parte dei creditori già nel corso delle trattative e prima della formazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. L'imprenditore, pertanto, può anticipare tale "protezione contro azioni di disturbo" che la legge consentiva prima solo per 60 giorni a partire dalla data della pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione nel registro delle imprese.

L'imprenditore può chiedere al tribunale competente il blocco delle azioni depositando, oltre alla documentazione riferita allo stato patrimoniale dell'impresa, la proposta dell'accordo con due dichiarazioni: una dell'imprenditore attestante che sono in corso per tale proposta trattative con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e una del revisore contabile abilitato attestante l'idoneità della proposta a consentire il pagamento dei creditori estranei alle trattative.

Il tribunale adito decide con decreto motivato a seguito di udienza fissata entro 30 giorni dal deposito della documentazione completa.

**Pirola
Pennuto
Zei
& Associati**
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi
gabriele.bricchi@studiopirola.com
Avvocato e Rechtsanwältin Dr. Cora Steinringer
cora.steinringer@studiopirola.com
www.piolapennutozei.it



PAGINA

6

GERMANIA: CORTE FEDERALE DI GIUSTIZIA: INDEBITAMENTO PER "QUOTE FRAZIONATE"

Gli amministratori devono presentare una richiesta di insolvenza non appena la società risulti essere indebitata, qualora quindi il patrimonio non copra più le obbligazioni, eccetto se il proseguimento dell'attività dell'impresa è molto probabile. La prognosi necessaria sul possibile stato di insolvenza della società è un lavoro impegnativo e non economico, qualora vengano incaricati consulenti esterni. Tale verifica è superflua se al confronto delle posizioni all'attivo e al passivo (stato di indebitamento) il risultato sia positivo.

A seguito della sentenza del BGH del 1.3.2010 (II ZR 13/09) i prestiti che un socio oltre la quota sociale promette e concede ("quota frazionata") devono essere passivizzati in uno stato di indebitamento, nella misura in cui non è concordata la postergazione di grado.

Il fatto che il prestito nel contratto societario sia già stato concordato e non possa essere disdetto senza la posizione di socio non cambia nulla.

Per il periodo successivo alla riforma sulle S.r.l. 2008 il BGH allenta con ciò anche i requisiti di una postergazione di grado e non richiede più che sia fissato in modo preciso il "livello di grado" (verso i crediti da prendere in considerazione nel caso di insolvenza).



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale
r.mader@mader-stadler.de
RA Alexander Seitz, LL.M.Eur.
a.seitz@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: NOVITÀ INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO

Il 9 novembre scorso è stata pubblicata la legge n. 183/2010, che ha reso esecutivo il c.d. "collegato lavoro", di cui si è molto discusso.

Si tratta di un provvedimento (in vigore dal 24 novembre 2010) che introduce numerose e dirimpenti novità in materia di rapporti di lavoro e relativo contenzioso.

Ecco le due principali in tema di processo del lavoro e di modalità di impugnazione del licenziamento:

- è stato eliminato l'obbligo di promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione preliminare all'introduzione di una causa che abbia ad oggetto un rapporto di lavoro o di collaborazione o agenzia a carattere personale. Resta comunque ferma la facoltà di espletare il tentativo davanti alle commissioni istituite presso la Direzione Provinciale del Lavoro. In tali casi, la parte convocata per il tentativo può scegliere se accettare la procedura di conciliazione. Nel caso in cui la parte convocata non dichiara di accettare la procedura conciliativa, le parti sono libere di adire l'autorità giudiziaria;
- viene stabilito l'onere per il lavoratore, che intenda impugnare il licenziamento intimatogli, di ricorrere al Giudice del Lavoro entro 270 giorni dal momento in cui ha impugnato stragiudizialmente il licenziamento oppure di promuovere entro lo stesso termine il tentativo di conciliazione, pena l'inefficacia dell'impugnazione.



RAin e Avv. Susanne Hein
susanne.hein@mblegale.it
 Avv. Federica Brevetti
federica.brevetti@mblegale.it
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA

7

GERMANIA: IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI DÜSSELDORF SULL'ESTENSIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Il Tribunale del lavoro di Düsseldorf si è pronunciato con una sentenza (Az.:17 Sa 317/10) in merito alla cosiddetta estensione dei contratti collettivi. Con estensione s'intende l'applicazione di un contratto collettivo nel caso in cui il datore di lavoro non faccia più parte dell'associazione di categoria. In questo caso si sono poste (e continuano a porsi) molte domande.

Il contratto di lavoro del lavoratore (altresì non aderente ad associazioni sindacali) conteneva una clausola ai sensi della quale s'intendevano applicabili le clausole del "vigente" contratto collettivo dei metalmeccanici. Il Tribunale del lavoro di Düsseldorf si è pronunciato sulla questione se al lavoratore spettasse uno stipendio superiore ai sensi del contratto collettivo rinnovato *dopo* il recesso, e si è pronunciato negativamente.

L'"estensione" dei contratti collettivi, infatti, riguarda solo i contratti collettivi applicabili al momento del recesso datoriale, non eventuali rinnovi. Ciò vale, secondo il Tribunale del lavoro di Düsseldorf, anche nel caso in cui il contratto di lavoro abbia fatto (espresso) riferimento al contratto collettivo *attualmente* vigente.



RA Mario Prudentino
m.prudentino@pr-rh.de
www.pr-rh.de

**ITALIA: OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ALLA LUCE DEL
REGOLAMENTO CONSOB 12 MARZO 2010**

Entro il 1° dicembre 2010, i consigli di amministrazione delle società quotate in borsa o con azioni diffuse tra il pubblico dovranno predisporre e approvare procedure volte ad assicurare trasparenza e correttezza nelle operazioni con parti correlate, per esse intendendosi i soggetti che controllano (anche congiuntamente con altri) la società, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo nonché, in generale, i soggetti in grado di esercitare un'influenza notevole. Le misure dovranno essere approvate dall'organo amministrativo, previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. In forza del Regolamento Consob del 12 marzo 2010, le policy dovranno, tra l'altro, stabilire le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni ed individuare regole concernenti la conduzione delle stesse da parte di società controllate, italiane o estere. L'organo di controllo sarà tenuto a vigilare sulla conformità e osservanza delle procedure adottate.

**Rödl & Partner**

Avv. Paolo Peroni | paolo.peroni@roedl.it
 RAin Vanessa Wagner | vanessa.wagner@roedl.it
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA

8**GERMANIA: NUOVA IMPORTANZA DELLA LISTA DEI SOCI DI UNA GMBH**

Con la legge di riforma del diritto delle società a responsabilità limitata tedesche (GmbH), l'importanza della lista dei soci tenuta presso il Registro delle Imprese è considerevolmente aumentata. I diritti del socio ora possono essere esercitati solamente da chi è registrato come socio. La lista dei soci è diventata l'unica base di legittimazione per l'esercizio di tali diritti. Inoltre, è prevista ora la possibilità dell'acquisto di buona fede di quote di una GmbH, cioè la possibilità di acquistare una partecipazione sociale da chi è formalmente legittimato in base alla lista dei soci, anche se in verità non è titolare della quota. Ciò significa, per esempio, che l'acquirente di una quota d'ora in poi deve prestare particolare attenzione alla sua iscrizione quale socio nella lista dei soci per evitare il rischio che il socio alienante possa vendere validamente una seconda volta la stessa partecipazione ad un terzo. Prima della riforma, le liste dei soci erano spesso incomplete ed errate. Uno dei compiti per l'attuale prassi delle GmbH è invece l'aggiornamento delle "vecchie" liste ed il loro adeguamento ai nuovi standard.

**GSK** STOCKMANN
+ KOLLEGEN

RA Wolfgang Liebau
liebau@gsk.de
 Avv. e RAin Roberta Correnti, LL.M.
correnti@gsk.de
www.gsk.de
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: ARBITRATO E COMPETENZA

Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana una sentenza emessa prima della Riforma dell'arbitrato nel 2006 che decide se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri costituisca una questione, non già di competenza, ma di merito, in quanto la statuizione sarebbe direttamente inerente alla validità o all'interpretazione della clausola compromissoria o del compromesso in arbitri. Solo con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 819 ter codice di procedura civile nel 2006 con il Decreto Legislativo. n. 40 è stata ammessa l'esperibilità di un regolamento di competenza direttamente avanti la Corte di Cassazione avverso una tale sentenza. La nuova norma non ha però portata retroattiva e si applica soltanto ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda sia stata proposta successivamente alla data del 2 marzo 2006. Negli altri casi una sentenza deve essere impugnata mediante proposizione di appello.



Avv. RA Robert Rudek
info@brsa.it
www.brsa.it

GERMANIA: UTILIZZO DI TARGHETTE INDICATRICI E ISTRUZIONI IN LINGUA STRANIERA NELLA REIMPORTAZIONE VERSO LA GERMANIA

PAGINA

9

L'attrice è un produttore di caldaie in Germania. La merce viene spedita, inter alia, nei Paesi Bassi, dotata di targhe e libretti di istruzioni in lingua olandese. Il convenuto reimporta le caldaie in Germania. Tale procedura è contestata dall'attrice e ritenuta illegale poiché le targhe e i manuali d'uso messi in dotazione non sono redatti in lingua tedesca.

La Corte di Cassazione rigetta la domanda giudiziale. Le disposizioni del diritto tedesco in materia di commerciabilità delle caldaie, conformemente alla Direttiva 90/396/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, non obbligano il convenuto a fornire targhette o istruzioni d'uso in lingua tedesca.

(Corte di Cassazione, sentenza del 9 settembre 2010, I ZR 26/08 – Caldaie a gas)

**GRAF VON WESTPHALEN**

Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com
www.grafvonwestphalen.com

PRIVACY**ITALIA: AL VIA LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA SULLA PRIVACY**

Il 4 novembre scorso la Commissione Europea, sotto la supervisione del commissario Viviane Reding, ha dato avvio al processo di revisione della Direttiva Europea sulla Privacy risalente al 1995. L'ambizioso obiettivo della Commissione è modernizzare ed armonizzare il quadro giuridico dell'UE sulla protezione dei dati personali. Un obiettivo da raggiungere, in particolare, attraverso: i) il rafforzamento del mercato interno europeo e della libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione Europea; ii) la riduzione degli oneri amministrativi e dei relativi costi per le aziende; iii) la semplificazione del trasferimento dei dati verso paesi terzi; iv) il rafforzamento del coordinamento tra le autorità nazionali di protezione dei dati, ritenuto assolutamente necessario per assicurare un'applicazione più coerente delle norme di protezione dei dati nel mercato unico. Il percorso si concluderà nel 2011 quando la Commissione, sulla base di questa revisione e dei risultati di una consultazione pubblica, presenterà una proposta legislativa.



RUCELAI & RAFFAELLI
STUDIO LEGALE

Avv. Lorenzo Conti
l.conti@rucellaieraffaelli.it

DIRITTO AMBIENTALE**ITALIA: OBIETTIVI AMBIZIOSI CARATTERIZZANO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA QUADRO SUI RIFIUTI**

Il 18 novembre 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto di recepimento della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che va a modificare il d.lgs. n.152/06, c.d. "Codice Ambientale". Il decreto introduce importanti novità e in particolare mira a rafforzare i principi di precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio mediante la fissazione di target per il recupero di alcuni materiali, per esempio con riferimento a vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima al 50 % di recupero nell'ambito di una pratica di raccolta differenziata, che deve diventare sempre più diffusa e stringente. Il provvedimento prevede, inoltre, l'adozione da parte del Ministero dell'ambiente di un Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti, che dovrà interfacciarsi con i Piani regionali. Nel decreto vengono definite altresì le sanzioni per l'inosservanza delle previsioni relative al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali, pericolosi e non (c.d. Sistri), il quale dovrebbe superare in termini di affidabilità e controlli gli stessi paletti fissati dall'UE.



MONDINI RUSCONI
STUDIO LEGALE

Avv. Dr. Paolo Mondini
paolo.mondini@mondinirusconi.it
RAin Erna Fütö, LL.M.
erna.fuetoe@mondinirusconi.it
www.mondinirusconi.it

PAGINA
10

APPALTI**ITALIA: ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO**

Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla natura di organismo di diritto pubblico della Fondazione Carnevale di Viareggio, con una recente decisione ha chiarito che, affinché sia configurabile un organismo di diritto pubblico, soggetto alle norme di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 26, L. n. 163/2006, sono necessarie tre condizioni, che devono ricorrere cumulativamente secondo l'interpretazione data dal giudice comunitario, e precisamente: 1) che l'organismo (anche in forma societaria) venga istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) che sia dotato di personalità giuridica; 3) che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (Cons. St., 12 ottobre 2010, n. 7393).



RA e Avv. Wolf Michael Kühne
wolf.kuehne@dlapiper.com
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

PAGINA

11**ITALIA: INDAGINE SULLA GDO**

A seguito delle numerose segnalazioni di piccole e medie imprese della filiera agro-alimentare, l'AGCM ha lanciato un'indagine conoscitiva sulla grande distribuzione organizzata (GDO). L'indagine è volta ad esaminare le criticità del settore distributivo in relazione alle dinamiche concorrenziali e a ravvisare possibili comportamenti illeciti, con riferimento alla collaborazione tra operatori, alle condizioni contrattuali di acquisto ed alla formazione dei prezzi finali.

L'AGCM rileva come, nei rapporti orizzontali tra concorrenti aumenti il grado di concentrazione e cresca il ricorso a forme di collaborazione strutturali (consorzi, associazioni) e contrattuali relativamente a una o più funzioni aziendali (centrali di acquisto). Nelle relazioni verticali con i fornitori, si evidenzia la crescente importanza delle centrali d'acquisto (e così della rilevanza del *buying power*), la graduale intensificazione del fenomeno dei c.d. *private label* (per cui gli operatori della GDO diventano concorrenti dei fornitori stessi), la diffusione delle richieste delle catene di GDO ai fornitori di partecipare all'attività espositiva, promozionale e distributiva indipendentemente dalle quantità e dai prezzi di acquisto.



Avv. Rossella Incardona
www.jenny.it
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: USO ATIPICO DEL MARCHIO


Il titolare di un marchio d'impresa ha la facoltà di farne uso esclusivo e può vietare a terzi di usarlo quando possa determinarsi il rischio di confusione tra i rispettivi prodotti ed imprese. Ma il diritto esclusivo all'uso del marchio non è assoluto.

Con sentenza del 28 giugno 2010, la Corte di Appello di Roma ha confermato la liceità delle modalità di utilizzo del marchio altrui da parte di un rivenditore plurimarche di autovetture. La multi marca contrassegnava il punto vendite con un'insegna che riportava, al centro, in grande, il proprio logo e accanto ad esso, in dimensioni di circa un terzo rispetto al proprio logo, tredici marchi di case automobilistiche diverse. Secondo i giudici, i marchi altrui avrebbero avuto solo la funzione di descrivere i tipi di automobile disponibili in vendita senza che avesse potuto sorgere la convinzione che il rivenditore fosse un concessionario autorizzato della parte attrice.

Il titolare di un marchio non può vietare l'uso del terzo se esso è necessario per indicare la destinazione del prodotto ed è conforme ai principi della correttezza professionale. Tale limitazione del diritto del marchio è prevista a livello comunitario ed è diretta a conciliare gli interessi della tutela del marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi.



Avv. e RA Mattia Dalla Costa
mattia.dallacosta@cbalex.it
Dr. Hannes Spinell
hannes.spinell@cbalex.it
www.cbalex.it

PAGINA
12

Fachübersetzungen
traduzioni tecniche

Beglaubigte Übersetzungen
traduzioni giurate

Dolmetschen *interpretariato*

transmit
DEUTSCHLAND

Die Zukunft der Übersetzung

www.transmit-deutschland.de

ITALIA: ELABORAZIONE DI UN CODICE DI SICUREZZA ALIMENTARE

In Italia sono in corso i lavori di elaborazione di un decreto legislativo riguardante un codice di sicurezza alimentare. Occorre ricordare che la legge base in materia alimentare è il Regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, (GU 2002 n. L 31, p. 1), che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Tuttavia, il legislatore italiano (come è avvenuto in altri Stati membri, ad es. Germania) ha deciso di complementare tale regolamento con un codice nazionale, al fine di armonizzare le regole nazionali con quelle adottate a livello europeo in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti e anche degli oggetti e dei materiali a contatto con gli alimenti. È previsto che tale codice nazionale sancisca anche le competenze per i controlli ufficiali e le modalità di esecuzione. In effetti, l'art. 17, par. 2 del Regolamento (Ce) n. 178/2002 prevede che sia compito degli Stati membri applicarne la legislazione alimentare e verificarne il rispetto.

**meyer // meisterernst**

Avv. Dr. Barbara Klaus
klaus@meyer-meisterernst.com
www.meyer-meisterernst.de

**EUROPA: LA CORTE DI GIUSTIZIA DOVRÀ CHIARIRE IL TERMINE
"INDICAZIONE SULLA SALUTE"**

La Suprema Corte Amministrativa tedesca (Bundesverwaltungsgericht) in Lipsia ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, che ha il monopolio sull'interpretazione del diritto europeo, al fine di stabilire il contenuto e la portata del termine "indicazione sulla salute" sancito nel Regolamento (Ce) n. 1924/2006. La Corte dovrà, in particolare, chiarire se anche gli effetti, che rimangono al di sotto della soglia di un certo miglioramento persistente dello stato dell'organismo umano, presentino un riferimento alla salute umana. Più precisamente, la questione è se indicazioni, quali "bekömmlich" (in italiano: "digeribile" oppure "benefico"), siano da qualificare come indicazioni sulla salute ai sensi del suddetto regolamento. Un'autorità di controllo tedesca ha deciso in tal senso e perciò ha contestato tale indicazione, riportata su un'etichetta di vino a ridotto contenuto di acido, poiché è vietato, in via di principio, fornire indicazioni sulla salute riferite alle bevande alcoliche. La sentenza della Corte di Giustizia è attesa non prima della fine del 2011.

**meyer // meisterernst**

Avv. Dr. Barbara Klaus
klaus@meyer-meisterernst.com
www.meyer-meisterernst.de

PAGINA
13

ITALIA: ISTANZE DI RIMBORSO IVA EU – PROROGA AL 31 MARZO 2011

E' stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine di presentazione delle istanze di rimborso per l'IVA assolta nel corso del 2009 dai soggetti passivi stabiliti in Paesi membri diversi da quelli in cui siano stati effettuati gli acquisti di beni e servizi.

Con il Provvedimento del giorno 11 novembre 2010, l'Agenzia delle Entrate ha recepito la Direttiva n. 2010/66/CE che ha differito al 31 marzo 2011 il termine per la trasmissione allo Stato membro del richiedente della relativa istanza. Si ricorda che il termine era stato originariamente fissato al 30 settembre 2010.

La proroga è stata concessa in via eccezionale per il solo anno 2009 a causa del mancato funzionamento dei portali elettronici di alcuni paesi membri; pertanto, saranno considerate validamente presentate le istanze trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 ed il 31 marzo 2011.

Si ricorda che il rimborso è precluso nei confronti dei soggetti passivi che possiedano una stabile organizzazione nell'altro Paese membro oppure abbiano effettuato operazioni diverse da quelle tassativamente previste, ovvero trasporti non imponibili e prestazioni soggette a reverse charge.

**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**

Dott. Stefano Amoroso | info@studioamoroso.it
www.studioamoroso.it

PAGINA
14

GERMANIA: NESSUNA DEDUZIONE DI IVA A CREDITO DA FATTURE SENZA INDICAZIONI SUL CODICE FISCALE OPPURE LA PARTITA IVA


Dal 2004 trovano applicazione anche in Germania normative dure e formali inerenti l'emissione di fatture. Nel frattempo anche ai tribunali sono arrivati i primi casi di controversie. In data 02.09.2010 il BFH decide, come ci si poteva aspettare, che una fattura non dà il diritto alla deduzione di IVA a credito, qualora manchi il codice fiscale oppure la partita IVA del titolare della fattura. Con ciò al ricevimento delle fatture è opportuno controllare che tali dati siano presenti.



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario
internazionale

r.mader@mader-stadler.de

Dipl.-Kfm. Stephanie Deiters, Dottore Commercialista
Consulente di diritto tributario internazionale
Studio partner del Network "Norme Et Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica




ITALIA: LE DIMISSIONI DI UN SINDACO DI SOCIETÀ DI CAPITALI HANNO EFFETTO IMMEDIATO

Con la sentenza n. 42/2010 il Tribunale di Milano statuisce che il regime della prorogatio nel caso del membro del collegio sindacale che rinuncia alla propria carica prima del decorso naturale del termine dell'organo di controllo, non si applica.

Secondo i giudici milanesi la permanenza, per previsione legislativa, nella carica fino alla nomina di un nuovo sindaco riguarda solo la cessazione dalla carica per il decorso naturale del termine, mentre nel caso in cui i sindaci si dimettano prima, cessano con effetto immediato dalla loro carica.

La sentenza è di particolare interesse in quanto, a differenza delle precedenti sentenze della Cassazione, ma in sintonia con altri tribunali, è molto più garantista nei confronti dei sindaci, che in caso di omessa ricostituzione del collegio sindacale da parte dell'assemblea, possono considerarsi a tutti gli effetti cessati dalla carica, anche in assenza di qualsiasi adempimento formale al Registro delle Imprese.

Dunque bene fanno le società ad effettuare tempestivamente le nuove nomine, rischiando altrimenti, in casi estremi, lo scioglimento della società per mancato funzionamento dell'assemblea.



Avv. DDr. Renate Holzeisen
Avvocato, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile
info@rimbl.com
www.rimbl.com



PAGINA
15

GERMANIA: DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA IN RELAZIONE AL DINIEGO DEL "LEGAL PRIVILEGE" - APPLICAZIONI NEL CAMPO DELLA COMPLIANCE

In una recentissima sentenza (C-550/07 del 14.09.2010) la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata in modo definitivo in merito ad una questione discussa ormai da decenni: vale a dire se la corrispondenza tra un'impresa ed i propri legali interni (dipendenti) possa usufruire del regime di riservatezza che viene riconosciuto alle comunicazioni tra avvocato e cliente. La Corte ha limitato tale protezione - il c.d. "legal professional privilege" - alla corrispondenza con un avvocato indipendente. Secondo la Corte un legale interno, in ragione del rapporto di lavoro con l'azienda ed anche a prescindere dalla sua eventuale iscrizione all'albo forense, non è indipendente allo stesso modo di un legale esterno.

Questa decisione ha importanti conseguenze nella gestione, all'interno delle aziende, delle questioni più delicate legate alla compliance: qualora le autorità investigative entrino in possesso di documenti relativi a tali questioni che provengano dall'ufficio legale interno di un'azienda, questa non potrà evitare l'utilizzo di tali documenti nell'indagine avvalendosi della natura riservata degli stessi.



RA Eva Knickenberg-Giardina, Milano
Avv. Dr. Irene Grassi, Bologna
www.derra.eu



DIRITTO ASSICURATIVO ED INFORTUNISTICA**ITALIA: DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI DELL'ASSICURAZIONE IN IPOTESI DI SINISTRO STRADALE**

Con regolamento del 29.10.2010, il Ministro dello sviluppo economico ha integrato la disciplina relativa al diritto d'accesso agli atti, in possesso dell'assicurazione, relativi ai sinistri da circolazione stradale.

I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione, esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano contenuti nel c.d. fascicolo di sinistro.

Il diritto di accesso va comunque escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, fatta salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente ed a condizione che sia strettamente indispensabile.




Avv. Paola Nardini
nardini@studiolegalenardini.it
Dr. Elena Dalla Torre
buero@studiolegalenardini.it

**DIRITTO BANCARIO**PAGINA
16**ITALIA: DISCIPLINA OPA: ULTIME NOVITÀ**

E' attualmente al vaglio della CONSOB una modifica della disciplina sull'OPA che mira al raggiungimento di quattro obiettivi:

1. Rafforzamento della tutela degli azionisti di minoranza, con l'ampliamento, tra l'altro, delle regole di trasparenza e correttezza da rispettare nel periodo di offerta;
2. Raggiungimento di un mercato del controllo societario più efficiente e trasparente, riducendo la durata minima delle offerte preventive ed individuando regole che permettano la promozione di offerte più convenienti sotto profili diversi dal corrispettivo;
3. Parità di trattamento per investitori italiani ed esteri, attraverso la semplificazione degli adempimenti in caso di offerte transfrontaliere e l'introduzione di nuove regole per offerte pubbliche connesse ad operazioni di ristrutturazione del debito;
4. Riduzione dei costi di *compliance* per gli offerenti, da ottenersi con la standardizzazione della documentazione da offrire al mercato e nuove regole per la predisposizione di garanzie per pagamento corrispettivo dell'offerta.



Avv. Ivana Genestrone, Legal Senior Manager
ivana.genestrone@it.pwc.com
Dott. Giampaolo Cottani
giampaolo.cottani@it.pwc.com

**ITALIA: LA LEGGE N. 136/2010: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
NEGLI APPALTI E SUB-APPALTI**

Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la Legge n.136/2010, finalizzata ad assicurare la regolarità nella gestione dei contratti pubblici e a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i contraenti della filiera delle imprese sono oggi obbligati ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati in via non necessariamente esclusiva alle commesse pubbliche ed a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture che devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

La stessa disposizione si applica per i pagamenti destinati ai dipendenti, ai fornitori dei servizi e ai consulenti.



SLA Studio Legale Associato
member of the Osborne Clarke Alliance



Avv. Gretel Malsheimer
gmalsheimer@sla.it
Avv. Sara Miglioli
smiglioli@sla.it

**GERMANIA: NESSUNA IVA NEL CASO DI MANCATA ELIMINAZIONE DEI
VIZI DI UN'OPERA**

Se la costruzione di un edificio è difettosa il committente può chiedere, entro il periodo di garanzia, che i vizi vengano eliminati dall'appaltatore. Nel caso di mancata eliminazione dei difetti il committente può chiedere, al posto dell'eliminazione, il risarcimento del danno che deve sempre essere una riparazione pecuniaria. L'ammontare del danno può rispecchiare o la diminuzione di valore dell'edificio o la somma delle spese necessarie all'eliminazione dei difetti. Secondo la prassi giurisdizionale della Corte federale di cassazione (BGH) finora in vigore questa somma conteneva anche l'IVA da applicare sui servizi del terzo. Questa dottrina valeva anche nel caso in cui il committente non avesse fatto eliminare i difetti da parte di un terzo. Essa non era applicabile nel solo caso in cui il committente aveva il diritto al recupero dell'IVA. Ora una sentenza del 22.7.2010 (VII ZR 176/09) il BGH ha abbandonato la dottrina summenzionata. La corte ha stabilito, in effetti, che, se il committente ricevesse non solo l'ammontare necessario per l'ipotetica eliminazione dei vizi ma anche l'IVA ipotetica, si tratterebbe di un indennizzo eccessivo e non equo.



Blume & Asam
Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Dr. Georg Sterzenbach
www.blume-asam.de

PAGINA
17

ITALIA: ALCUNI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IN MATERIA DI DISTACCO LAVORATIVO IN ITALIA

In risposta ad un'istanza di interpello presentata da un'associazione di categoria, in data 12 ottobre 2010 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati temporaneamente in Italia da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea.

Il Ministero ha confermato l'obbligo di applicazione ai lavoratori distaccati in Italia delle medesime condizioni di lavoro che l'impresa distaccataria italiana garantisce ai propri lavoratori in osservanza della legge italiana e dei contratti collettivi nazionali. In particolare, deve essere garantito il rispetto delle disposizioni in materia di periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, durata delle ferie annuali, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, maternità, non discriminazione tra uomo e donna e tariffe minime salariali.

Il riscontro delle tariffe minime salariali dovrà essere effettuato prendendo a riferimento tutte le erogazioni patrimoniali effettuate a favore del lavoratore, incluse le indennità specifiche collegate al distacco, gli straordinari ed esclusi i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio.



Dott. Amedeo Domanti
a.domanti@vasapolli.it
www.vasapolli.it

PAGINA
18

IMPRESSUM

DEinternational Italia s.r.l. è la società dei servizi della Camera di Commercio Italo Germanica (AHK Italia)

Via Gustavo Fara 26 | I-20124 Mailand
P.I. / C.F. 05931290968
Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 3900195
E-Mail: <mailto:recht@deinternational.it>

**CONTENUTI | LINKS:**

DEinternational Italia s.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVITO DATI | PRIVACY:

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei dati: i dati raccolti in questo documento hanno la finalità di attivare nei confronti dell'interessato un servizio informativo. L'interessato può richiedere la propria cancellazione dalla mailing-list, contattando la DEinternational Italia s.r.l..